



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 6/2009

Alle Prefetture-Utg Loro Sedi

(ad esclusione delle Prefetture delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia nonché dei Commissariati del Governo di Trento e Bolzano e della Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta)

e, per conoscenza:

Alla Direzione centrale per le Autonomie Sede

Alle Prefetture delle regioni : Friuli Venezia Giulia, Sardegna Sicilia Loro Sedi

Ai Commissariati del Governo di Trento e Bolzano

Alla presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta Aosta

OGGETTO: Approvazione documenti di bilancio e adozione di atti da parte dei Consigli degli enti locali.

Si rammenta che, con le disposizioni di cui all'articolo 2-quater del decreto legge n. 154 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione degli enti locali è stato fissato al 30 aprile dell'anno successivo e che tali disposizioni hanno effetto a decorrere dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2008.

In proposito, in vista delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, giova rammentare che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge è un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile per cui rientra, senza dubbio, fra gli atti urgenti ed improrogabili di cui all'articolo 38, comma 5 del TuoeI (I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, ), tanto più che l'articolo 243, comma 6 dello stesso TuoeI prevede per l'inosservanza del termine di legge - fissato come si è detto al 30 aprile - l'assoggettamento, in via provvisoria, alla condizione di ente strutturalmente deficitario fino all'approvazione dello stesso.

Analogamente, per la notevole rilevanza nella gestione amministrativa e contabile e per il fatto che si tratta di un adempimento previsto per legge, rientra fra gli atti urgenti ed improrogabili anche l'approvazione del bilancio di previsione 2009, approvazione il cui termine - come è noto - è stato

differito al 31 maggio 2009 con decreto del Ministro dell'interno del 26 marzo 2009.

Va rilevato, infatti, che il divieto recato dal citato articolo 38, come precisato dalla giurisprudenza in materia, opera "nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il consiglio comunale" - e analogamente anche in cui il consiglio provinciale - "è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore" (cfr, in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez.II, 3 febbraio 2004, n. 382).

Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, quando invece l'organo consiliare è chiamato su provvedimenti (come quello in esame) che sono vincolati nell'an e nel quando, allora l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) né può incontrare limiti nella norma in questione.

Si prega, pertanto, di fare comunicazione di ciò agli enti locali della rispettiva provincia interessati dalle prossime consultazioni elettorali.

La presente comunicazione viene inviata, solo per opportuna conoscenza, agli Uffici in indirizzo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali, in generale, le disposizioni del TuoeI non si applicano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Verde)

Roma lì, 6 aprile 2009